

Comune di Tirano
Provincia di Sondrio
Fondazione
Casa di Riposo “Città di Tirano”
O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO
per l’inserimento in R.S.A.

Approvato con deliberazione		n° 12 del 27.04.2007
Prima	modifica con deliberazione	n° 03 del 17.02.2010
Seconda	modifica Decreto Presidente	n° 02 del 30.09.2011
Terza	modifica con deliberazione	n° 05 del 28.04.2014
Quarta	modifica con deliberazione	n° 06 del 25/06/2015

REGOLAMENTO

1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce la modalità di ammissione ai posti della R.S.A. Fondazione Casa di Riposo "CITTA' DI TIRANO" O.N.L.U.S.

2) AMMISSIONI

2.1) Di norma hanno titolo all'ammissione in R.S.A. le persone ultrasessantacinquenni residenti in un comune del distretto di TIRANO al momento della presentazione della domanda, in condizioni socio-sanitarie tali da non poter restare al proprio domicilio e compatibili con i livelli sanitari-assistenziali garantiti dallo standard gestionale di accreditamento prescritto per le R.S.A. disposti dalla Regione Lombardia.

2.2) Eccezionalmente possono essere ammessi:

- a) anziani in stato di coma vigile ;
- b) persone d'età inferiore a 75 anni con problemi socio-sanitari e caratteristiche assimilabili a quelle delle persone anziane, quali (si citano a titolo meramente esemplificativo: persone affette da demenza in età precoce oppure da esiti di patologie cerebrovascolari ecc.).
- c) particolari casi di emergenza, proposti dai Servizi competenti;

In tali casi, l'ammissione è disposta dalla Direzione della Casa di Riposo, previa acquisizione del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario della R.S.A..

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1) La domanda di ingresso alla R.S.A. può essere presentata dall'interessato o da un familiare :
a) alla Fondazione Casa di riposo "CITTA' DI TIRANO" O.N.L.U.S. ;
b) al Servizio Anziani e Adulti Non Autosufficienti dell'A.S.L. della Provincia di Sondrio;

Presso la Casa di Riposo, possono essere ritirati i moduli per la domanda e possono essere ricevute tutte le informazioni relative alle modalità di ammissione.

3.2) La persona che sottoscrive la domanda di ammissione deve dichiarare su apposito modulo di aver letto il presente regolamento e di accettare le norme in esso contenute, sottoscrivendo in particolare per accettazione espressa le condizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10.

4) VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Unità Valutativa Interna o l'Unità di Valutazione Geriatrica dell'Asl:

- stabilisce la tipologia assistenziale del richiedente l'ammissione in base ai criteri emanati dalla normativa regionale (procedura S.OS.I.A. -Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza- con fasce da 1 a 8; presenza di morbo di Alzheimer con disturbi comportamentali);
- stabilisce il grado di non autosufficienza attraverso l'applicazione della scala B.I.N.A.;
- predisporre la documentazione sociale e sanitaria segnalando la presenza di eventuali situazioni di eccezionalità quali quelle esemplificate all'articolo 2.2.

5) COSTITUZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

- 5.1)** La Casa di Riposo di Tirano, sulla scorta delle informazioni contenute nella valutazione di cui al punto precedente, redige la lista d'attesa in applicazione dei seguenti criteri:
- composizione di una lista per ogni classe S.OS.I.A.;
 - valutazione delle priorità di ammissione in base alla residenza;
 - posizionamento della domanda nella lista di appartenenza in relazione all'ordine cronologico delle data di presentazione della domanda; in caso di parità verrà data precedenza al richiedente più anziano anagraficamente.
 - presenza di una situazione di "coppia". Per "situazione di "coppia" si intendono i coniugi ed i parenti conviventi entro il 2° grado ; il "codice coppia" potrà essere assegnato solo al momento della prima domanda di ambedue i componenti.

La lista di attesa di ogni classe S.OS.I.A. viene ordinata secondo la seguente priorità:

- a) Residenza dell'utente nel comune di Tirano da almeno un anno;
- b) Utente con figli residenti nel comune di Tirano;
- c) Residenza dell'utente nel Distretto di Tirano;

La lista di attesa prenderà in considerazione anche le domande di utenti residenti al di fuori del Distretto di Tirano, la cui ammissione potrà avvenire solo a seguito dell'esaurimento delle domande di residenti nel Distretto stesso;

In ultima istanza verranno accolte domande di residenti fuori provincia. L'eventuale ingresso di quest'ultimi sarà possibile unicamente in totale assenza di domande di cui ai punti precedenti.

La residenza è quindi considerato criterio sempre prioritario nelle ammissioni, indipendentemente dalla lista S.OS.I.A. in cui è inserito l'utente.

La Casa di Riposo si riserva la facoltà di dare la precedenza all'ingresso in R.S.A. agli utenti dei Mini Alloggi della fondazione, presenti nella lista d'attesa, qualora gli stessi, a seguito del peggioramento delle condizioni psico-fisiche che ne compromettano il grado di autonomia, siano impossibilitati ad una convivenza di tipo comunitario in ambito alloggiativi. Qualora non fosse disponibile un posto nella RSA, l'ospite può essere ricoverato presso il nucleo solventi della stessa e la fondazione si riserva la facoltà di dare comunque la precedenza all'ingresso in RSA.

- 5.2)** La lista viene aggiornata in tempo reale in base alle nuove domande pervenute, agli aggiornamenti di domande già esistenti, alle rinunce, ai decessi.

6) RIVALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nel caso in cui, dopo l'inserimento in lista d'attesa, si verificassero rilevanti mutamenti nella condizione socio-sanitaria del richiedente l'ammissione in R.S.A., l'interessato o i suoi familiari possono chiedere all' U.V.G. distrettuale una rivalutazione.

7) AMMISSIONE, COMPETENZE E CRITERI

- 7.1)** Le decisioni sull'ammissione ai posti della R.S.A. competono alla Direzione della Casa di Riposo, sentito il Direttore Sanitario , il Presidente o un suo delegato.
- 7.2)** Nell'ammissione ai posti della R.S.A. viene scelta la lista da cui attingere, rispettando all'interno di questa l'ordine di posizionamento della domanda.
- 7.3)** In presenza di una situazione di "coppia", qualora vi sia la disponibilità contestuale di due posti, gli utenti interessati saranno ammessi contemporaneamente, nel caso di unica

ammissione, l'anziano non ammesso avrà il diritto di precedenza non appena si verifica la disponibilità di un posto.

7.4) A prescindere dalla lista di appartenenza ed alla collocazione all'interno della stessa, è assegnata priorità all'ingresso alle persone che si trovano in situazione di emergenza segnalata dall'U.V.G. e riconosciuta meritevole di accoglimento da parte della R.S.A.

8) ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INGRESSO ED IMPEGNI CORRELATI

8.1) La proposta di ammissione viene formulata dalla fondazione con comunicazione telefonica, certificata da un apposito modulo firmato dal Direttore e dall'operatore che effettua la chiamata. Da tale proposta decorre il termine perentorio di 24 ore per l'accettazione dell'ammissione che deve essere effettuata per iscritto dall'interessato o dalla persona indicata sulla domanda quale familiare di riferimento. L'interessato dovrà trasmettere entro tale termine la propria risposta affermativa o negativa di accettazione del posto. In ogni caso, la mancata accettazione della proposta di ammissione entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia all'ammissione.

8.2) Contestualmente all'accettazione della proposta di ammissione l'interessato o il familiare di riferimento assume l'impegno al pagamento della retta in vigore.

8.3) L'ingresso effettivo presso la residenza deve avvenire, salvo giustificato motivo, entro il termine perentorio di 48 ore dalla data di comunicazione della proposta di ammissione, salvo motivata proroga concessa dalla R.S.A..

Il mancato ingresso entro tale termine configura il comportamento concludente di rinuncia all'ammissione. L'amministrazione può prorogare il sopraccitato termine nel caso in cui l'interessato si impegni, oltre al pagamento della retta di soggiorno, anche al pagamento della cifra corrispondente al mancato introito del contributo regionale.

9) RINUNCIA ALL'INGRESSO

In caso di rinuncia all'ingresso, tacita o espressa, la relativa domanda verrà depennata dalla lista d'attesa. L'interessato potrà ripresentare una nuova domanda che seguirà nuovamente l'iter previsto dal presente Regolamento.

Nel caso in cui la persona chiamata per l'ingresso in R.S.A. sia ricoverata in ospedale e dichiarata non dimissibile, resterà in lista d'attesa e si procederà ad interpellare altro nominativo.

10) UTENTE NON ACCETTATO IN R.S.A

Qualora per una valida ragione la R.S.A., esaminata la domanda di ammissione e la documentazione di un utente, non ritenga di essere in grado di assisterlo adeguatamente nella propria struttura ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.V.G. distrettuale tramite una dettagliata ed esplicativa relazione del Direttore Sanitario. L'U.V.G. si metterà quindi in contatto con la R.S.A., per eventuali ulteriori precisazioni, e nel caso di conferma di tale decisione la R.S.A. la comunicherà all'utente e/o ai suoi familiari onde provvedere ad eventuali altre scelte.

11) DEBITO INFORMATIVO DELLA FONDAZIONE NEI CONFRONTI DELL'A.S.L.

Con cadenza mensile la Fondazione trasmette all'A.S.L. la propria lista d'attesa nominale. Segnala inoltre all'A.S.L. in tempo reale i seguenti eventi che riguardano gli ospiti della R.S.A. o le persone in lista d'attesa:

- Decesso
- Ammissione
- Trasferimento
- Dimissione
- Rinuncia

12) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 1° aprile 2007